

Faq n.1

I settori individuati al comma 1 dell'articolo 57 del DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 sono identificabili con i settori di attività economica dell'impresa (ATECO)?

No, i settori individuati al comma 1 dell'art. 57 (cfr. parte prima, capitolo II, paragrafo 2 della circolare del 18 gennaio 2013) devono essere riconducibili al settore a cui afferisce l'intervento proposto e non necessariamente all'attività ordinaria dell'azienda.

Faq n.2

Cosa si intende per nuovo investimento?

Si intende per nuovo investimento un intervento i cui lavori di realizzazione abbiano avuto avvio in data successiva al 25 gennaio 2013, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare del 18 gennaio 2013. Fermo restando che, alla citata data, possono essere state già avviate le procedure autorizzative richieste per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Faq n.3

La/le assunzioni previste devono essere già formalizzate e documentate contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento?

No, al momento della presentazione della domanda non devono essere già formalizzate e documentate le nuove assunzioni.

In sede di istanza, occorre specificare il numero di persone che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato. I nuovi assunti dovranno avere un'età non superiore a 35 anni; nel caso di assunzioni maggiori a tre unità, un terzo dei nuovi assunti dovrà possedere un'età non superiore a 28 anni (cfr. Par. 1, Cap. 3, Parte I, Circolare 18 gennaio 2013). Resta inteso che il mancato rispetto del vincolo occupazione, sia intermini numerici che in termini di modalità di assunzione, comporterà la revoca dei benefici concessi (cfr. Par. 6, Cap. 2, Parte IV, Circolare 18 gennaio 2013).

La formalizzazione delle assunzioni potrà avvenire in una fase successiva all'ammissione al finanziamento agevolato e, comunque, nel rispetto dell'operatività del progetto. Pertanto, l'assunzione potrà essere effettuata in corso di realizzazione dell'opera, laddove il nuovo assunto sia impiegato a decorrere da tale fase; altrimenti, in ragione della natura del progetto stesso, l'assunzione è posticipata alla successiva fase di esercizio. E', comunque, fatto salvo che tale assunzione dovrà avvenire entro e non oltre la data di richiesta dell'ultima erogazione del finanziamento.

Una volta perfezionata l'assunzione, il beneficiario dovrà trasmettere la relativa documentazione di supporto.

Faq n.4

E' possibile presentare più progetti di investimento da parte di una stessa azienda?

Si, è possibile presentare più di un progetto di investimento. Va, però, chiarito che le condizioni di accesso ai benefici definite nella Circolare del 18 gennaio 2013 sono riferite ai singoli piani di investimento proposti e non al soggetto proponente. Ciascun progetto presentato dovrà quindi rispettare singolarmente le condizioni di accesso definite nella citata Circolare. Va chiarito, inoltre, che, essendo i finanziamenti concessi in regime di "de minimis", l'intensità di aiuto calcolata per le diverse richieste di finanziamento concorre cumulativamente (oltre ad eventuali altri contributi ottenuti dall'azienda in regime "de minimis" nell'arco del triennio di riferimento) al raggiungimento della soglia massima concedibile.

Faq n.5

I progetti proposti devono necessariamente prevedere un investimento di carattere industriale o anche l'attivazione di servizi nel campo della green economy?

No, possono essere presentati anche piani di sviluppo aziendale, resta inteso che tali piani di sviluppo devono rispettare i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Faq n.6

Nel caso di presentazione di un progetto congiunto proposto da associazioni di imprese come viene ripartito il mutuo concesso?

Tutte le imprese partecipanti sono responsabili in solido nei confronti del Ministero dell'ambiente e le garanzie richieste devono essere cointestate a tutte le imprese.

Faq n.7

Nel caso di presentazione di un progetto congiunto proposto da reti d'impresa come deve essere ripartito il carico delle nuove assunzioni effettuate?

Il carico delle nuove assunzioni è stabilito, dalle imprese aderenti alla rete, in funzione del progetto. Per quanto concerne le modalità e tempistiche di assunzione si rinvia alla Faq n. 3.

Faq n.8

Sono ammissibili ai fini della concessione dei finanziamenti a tasso agevolato le imprese di nuova costituzione che non abbiano ancora depositato due bilanci?

Per i soggetti (società di capitali e/o di persone) di nuova costituzione, ovvero di costituzione o inizio attività nei 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione della circolare del 18 gennaio 2013, deve essere allegato l'ultimo bilancio. Qualora non fosse stato chiuso il primo esercizio finanziario, deve essere allegata una situazione economico patrimoniale alla data di presentazione dell'istanza, redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

Faq n.9

Oltre alle spese di realizzazione possono essere richieste spese relative all'esercizio delle attività?

Non sono ammissibili le spese relative all'esercizio delle opere realizzate esclusi i costi relativi al personale nuovo assunto, imputabili per un numero di anni massimo pari alla durata del finanziamento agevolato.

Faq n.10

Quale deve essere il livello di cantierabilità del progetto al momento della presentazione della domanda?

Non è richiesto in normativa uno specifico livello di progettazione, al momento della presentazione della domanda.

Il livello di progettazione deve essere tale da consentire, in sede di istanza, la presentazione di un quadro economico definito oltre che di una pianificazione temporale delle diverse fasi di realizzazione dell'intervento.

Faq n.11

In quale momento della procedura devono essere rispettati i limiti di età dei nuovi assunti?

I nuovi assunti dovranno avere un'età non superiore a 35 anni; nel caso di assunzioni maggiori a tre unità, un terzo dei nuovi assunti dovrà possedere un'età non superiore a 28 anni (cfr. Par. 1, Cap. 3, Parte I, Circolare 18 gennaio 2013). Ne consegue che, alla data di stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, il lavoratore non dovrà aver compiuto il trentacinquesimo/ventottesimo anno di età.

Faq n.12

In caso di ammissione al finanziamento , laddove il proponente intenda rinunciare al finanziamento , la cauzione provvisoria sarà oggetto di escussione o di restituzione da parte del Ministero?

"Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti che non hanno accesso al beneficio dopo l'emanazione di apposito provvedimento di diniego, mentre resterà vincolato sino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo quello di colui che è ammesso al finanziamento agevolato." Questo recita il Par. 2, Cap. I, Parte IV, della Circolare.

Ne consegue che, laddove sia emanato un provvedimento di diniego, l'Amministrazione provvederà allo svincolo delle cauzioni provvisorie, trattenendo quelle relative a progetti ammessi a finanziamento affinché possano essere adeguatamente integrate sino alla concorrenza del 25% del valore del finanziamento riconosciuto. Tale ultima garanzia figura tra la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e che dovrà essere fornita, via PEC, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la decadenza dal beneficio erariale."

(Parte IV, Capitolo 1, Paragrafo 2 della Circolare).. E' chiaro che l'emissione di tale ultima forma di garanzia presuppone una verifica dei meriti creditizi dell'impresa beneficiaria che la stessa Banca/Assicurazione/Società di intermediazione finanziaria è chiamata a condurre, successivamente all'emanazione di un eventuale provvedimento di ammissione al finanziamento e prima della stipula del contratto stesso di finanziamento (Il format, peraltro, di quest'ultimo sarà reso disponibile all'atto di emanazione del provvedimento di ammissione a finanziamento).

La garanzia provvisoria trattenuta dall'Amministrazione, a seguito del provvedimento di ammissione a finanziamento, potrà essere escussa laddove, a fronte delle verifiche espletate dall'Amministrazione in ordine alle dichiarazioni rese in sede di istanza, queste ultime non trovino conferma in quanto trattasi di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti. Pertanto, oltre alla revoca del finanziamento, si provvederà alla relativa escussione della garanzia provvisoria. Si procederà analogamente laddove vi sia un riscontro positivo rispetto alla richiesta di informazioni antimafia.

Si rappresenta, inoltre, che, laddove non siano rispettati i sopra citati termini di cui alla Parte IV, Capitolo 1, Paragrafo 2 della Circolare ("all'atto della notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento, i Soggetti Beneficiari sono invitati a fornire, via PEC, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stessa, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio erariale."), vi sarà la decadenza dal beneficio con relativa escussione della garanzia provvisoria.

Si provvederà, invece, allo svincolo della fidejussione laddove, nei termini sopra dettati per la presentazione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento, pervenga all'Amministrazione atto formale di rinuncia al finanziamento agevolato.

Faq n. 13

In caso di Società di persone di recentissima costituzione , data l'impossibilità da parte di un qualsiasi istituto bancario di rilasciare idonee dichiarazioni , data la mancanza storica del rapporto , è possibile presentare tali dichiarazioni in un momento successivo?

Ai sensi del Paragrafo 2, Parte II, Capitolo I della Circolare, i soggetti di nuova costituzione, ovvero di costituzione o inizio attività nei 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione della circolare, devono allegare, l'ultimo bilancio. Qualora non fosse stato chiuso il primo esercizio finanziario, deve essere allegata una situazione economico patrimoniale alla data di presentazione dell'istanza. Segnatamente, invece, alle dichiarazioni bancarie, si prende atto della difficoltà al rilascio di tali garanzie verso soggetti giuridici di nuova costituzione. Detto ciò, nel rispetto del cd. favor participationis, laddove tale soggetto intenda presentare istanza, potrà farlo fermo restando che si impegni formalmente a trasmettere le idonee dichiarazioni bancarie richieste nei termini di svolgimento delle fasi istruttorie di cui al Paragrafo 1, Capitolo I, Parte III della Circolare.

Faq n.14

l'impegno a rilasciare la garanzia prevista alla parte quarta capitolo I, paragrafo 6, pari al 25% del finanziamento agevolato riconosciuto, da parte dei soggetti firmatari del titolo di garanzia, è vincolante nei confronti dell'istituto di credito o rappresenta solo una manifestazione di interesse che dovrà essere confermata successivamente all'emanazione di un eventuale provvedimento di ammissione al finanziamento?

Come stabilito nella Circolare, le fidejussioni bancarie/assicurative o le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio, dovranno essere, a pena di non ammissibilità, corredate da idonee dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del DPR 445/2000, dai soggetti firmatari il titolo di garanzia provvisoria ed attestanti l'impegno a rilasciare la garanzia pari al 25% del finanziamento agevolato riconosciuto, qualora il Soggetto proponente risultasse ammesso al beneficio.

E' chiaro che tale impegno costituisce una dichiarazione di intenti in quanto, il rilascio della garanzia pari al 25% del finanziamento agevolato riconosciuto è, comunque, condizionato dalla verifica dei meriti creditizi dell'impresa beneficiaria che la stessa Banca/Assicurazione/Società di intermediazione finanziaria è chiamata a condurre, successivamente all'emanazione di un eventuale provvedimento di ammissione al finanziamento e prima della stipula del contratto stesso di finanziamento. Il format di quest'ultimo sarà, inoltre, reso disponibile all'atto di emanazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.